

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA PORTO EMPEDOCLE

Via Gioeni 55, 92014 Porto Empedocle (AG) - Centralino: 0922 531811 - 531812 - Sala Operativa: 0922 535182 - 531836 - 531845 - Fax 0922 535747

www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle - posta certificata: cp-portoempedocle@pec.mit.gov.it - posta elettronica: cpempedocle@mit.gov.it

ORDINANZA N. 56/2016

Gara di pesca sportiva Campionato Provinciale "3^ prova Canna da riva individuale" - Molo di ponente e molo sanità dell'area portuale di P. Empedocle (02/10/2016)

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di P. Empedocle:

VISTA: l'istanza del 26/09/2016 della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee di

Agrigento, assunta a prot. n. 20059 del 26/09/2016, con cui si richiede l'autorizzazione allo svolgimento del campionato provinciale di surf casting, in programma giorno 02/10/2016 dalle ore 07.00 alle ore 13.00, nel molo di Ponente e nel molo Sanità dell'area portuale di Porto

Empedocle (AG);

VISTI: il D. Lgs. 09/01/2012 n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e

acquacoltura) e l'art. 144 del D.P.R. 02/10/1968 n. 1639 (Regolamento concernente la disciplina della pesca marittima), che subordina lo svolgimento di manifestazioni e gare di

pesca sportiva all'approvazione del Capo del Compartimento Marittimo;

VISTI: i Decreti Ministeriali del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 06/12/2010,

15/07/2011 e 31/01/2014, che disciplinano l'obbligo per i pescatori sportivi o ricreativi di effettuare al MIPAF o all'Autorità Marittima apposita comunicazione, con validità triennale, che

costituisce titolo per l'esercizio dell'attività di pesca sportiva da mare e da terra;

VISTO: il D. Lgs. 18/07/2005 n. 171 (Codice della nautica da diporto);

VISTO: il D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 (Norme in materia ambientale);

VISTI: il D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e il D.P.R. 16/12/1992 n. 495

(Regolamento di esecuzione al nuovo Codice della Strada);

VISTA: la propria Ordinanza 22/2016 del 29/04/2016 (Disciplina della pesca sportiva con canna da riva

nell'area portuale di Porto Empedocle (01/05/2016 - 30/06/2017));

VISTE: le proprie Ordinanze: 30/2016 del 03/06/2016 (Regolamento per l'accesso, il transito e la sosta

di veicoli e persone in area portuale); 50/2012 del 26/09/2012 (Lavori di realizzazione della darsena di ponente); 5/2013 del 18/02/2013 (Interdizione dello specchio acqueo antistante il molo di ponente per lavori); 37/2014 del 24/07/2014 (Lavori per la ristrutturazione di un edificio presso il varco di accesso al molo di ponente); 27/2015 del 15/06/2015 (Divieto di eseguire

alcuna operazione di prelievo di acqua di mare nell'area portuale di P. Empedocle);

VISTI: gli art. 17, 18, 28, 30, 79, 81, 1231, 1235 del R.D. 30/03/1942 n. 327 (*Codice della Navigazione*)

e gli art. 59, 499, 524 del D.P.R. 15/02/1952 n. 328 (Regolamento per l'esecuzione del Codice

della Navigazione);

RITENUTO: necessario disciplinare il regolare svolgimento della manifestazione, per motivi di sicurezza

della navigazione e portuale, tutela della pubblica incolumità e salvaguardia ambientale, al fine

di prevenire danni a persone, animali e cose ed inquinamento all'ambiente;

VISTA: l'Autorizzazione n. 531/2016 del 30/09/2016 di questo comando;

VISTO: l'art. 32, c. 1, della L. 18/06/2009 n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico e la

semplificazione), che recita: 'Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti

informatici da parte di amministrazioni ed enti pubblici;

RENDE NOTO:

che la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee - FIPSAS, Sezione provinciale di Agrigento ("società responsabile"), è autorizzata allo svolgimento della gara di pesca sportiva "3^ Prova canna da riva individuale", nel molo di Ponente e nel molo Sanità dell'area portuale di Porto Empedocle, nell'area meglio individuata nella planimetria in <u>ALL. 1</u> (parte integrante del presente provvedimento), in programma dalle ore 7.00 alle 13.00 del giorno 02/10/2016;

ORDINA:

Art. 1 (Disciplina per la sicurezza della navigazione e portuale, la tutela della pubblica incolumità e la salvaguardia ambientale)

- **1.1** Per la durata dell'attività è fatto obbligo alla società responsabile di attenersi all'autorizzazione citata in premessa.
- **1.2** Per la durata dell'attività è fatto obbligo a persone, veicoli, unità navali e velivoli di:
- 1.2.1 divieto di navigazione, ancoraggio, transito, sosta, pesca, balneazione, sorvolo (a quota inferiore a 200 metri) ed ogni altra attività di superficie e subacquea all'interno dell'area destinata alla manifestazione, opportunamente delimitata, senza il consenso della società responsabile (che, a tal fine, potrà impartire per motivi di sicurezza le opportune disposizioni sulle modalità di accesso);
- 1.2.2 prestare la massima cautela e prudenza in occasione del transito e sosta, laddove consentito, all'interno ed in prossimità dell'area destinata alla manifestazione;
- 1.2.3 attenersi ad eventuali ulteriori disposizioni di sicurezza impartite dall'Autorità Marittima o dal personale della società responsabile.

Art. 2 (Esigenze istituzionali delle pubbliche amministrazioni)

2.1 I divieti di cui alla presente Ordinanza non si applicano a personale e mezzi di Guardia Costiera, Forze Armate, Autorità di P.S., Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, altre forze di polizia, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, servizio di pronto soccorso ed emergenza, nonché a personale e mezzi dei servizi preposti delle altre pubbliche amministrazioni che, per finalità ispettive e di vigilanza o altre specifiche esigenze istituzionali, abbiano necessità di accedere all'area interessata.

Art. 3 (Norme sanzionatorie)

- 3.1 I trasgressori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato o altro illecito amministrativo, ai sensi delle seguenti norme:
- 3.1.1 art. 1161, 1164, 1168, 1174, 1231 del Codice della Navigazione;
- 3.1.2 art. 336-360, 650, 651, 658-660, 673 del Codice Penale;
- 3.1.3 art. 7-24 del D. Lgs. 09/01/2012 n. 4;
- 3.1.4 art. 133-140 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152;
- 3.1.5 art. 53 del D.Lgs. 18/07/2005 n. 171.
- 3.2 I trasgressori saranno responsabili di danni a persone, animali o cose derivanti dal loro illecito comportamento, manlevando l'Autorità Marittima da ogni responsabilità.

Art. 4 (Entrata in vigore dell'Ordinanza e norme finali)

4.1 La presente Ordinanza entra in vigore alla data della firma, previa:

- 4.1.1 pubblicazione sul sito internet <u>www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle</u>, ai sensi dell'art. 32, c. 1, della L. 18/06/2009 n. 69 meglio citata in premessa;
- 4.1.2 affissione all'albo di questa Autorità Marittima, ai sensi dell'art. 59, c. 1, del D.P.R. 15/02/1952 n. 328 "Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione".
- **4.2** La diffusione della presente Ordinanza è altresì assicurata mediante inoltro a:
- 4.2.1 Amministrazioni Comunali del territorio di giurisdizione, per l'affissione all'albo pretorio online e per i profili di interesse;
- 4.2.2 altre pubbliche amministrazioni interessate, per i profili d'interesse;
- 4.2.3 mezzi d'informazione del territorio di giurisdizione, per l'opportuna valorizzazione;
- 4.2.4 FIPSAS Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee di Agrigento, cui è fatto obbligo di esporla in luogo visibile e di renderla disponibile al proprio personale ed agli operatori interessati ed ai partecipanti alla manifestazione.
- **4.3** E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Porto Empedocle, 30/09/2016

IL COMANDANTE
Capitano di Fregata (CP)
Filippo M. PARISI

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate)

